REGOLAMENTO (CEE) N. 3969/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1988

che stabilisce le condizioni per la conversione nelle monete nazionali degli aiuti espressi in ecu, destinati ad incentivare il ritiro degli arativi dalla produzione agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (2), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3765/88 (6), sono fissati i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978 (7), ha fissato, per gli aiuti istituiti da atti riguardanti la politica comune delle strutture agrarie e indicati in ecu, la scelta dei tassi di conversione da determinare, sempreché questi aiuti siano finanziati esclusivamente del FEAOG, sezione orientamento; che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85, la partecipazione finanziaria della Comunità agli aiuti previsti dagli articoli 1 bis e 26, paragrafo 2, proviene sia dalla sezione garanzia che dalla sezione orientamento del FEAOG; che al fine di poter applicare una sola e identica base di calcolo per tutti gli aiuti riconosciuti imputabili durante un anno civile, occorre prevedere per tali aiuti un unico fatto generatore e precisare i tassi di conversione agricoli applicabili per la conversione nelle monete nazionali di questi aiuti indicati in ecu;

considerando che è opportuno adottare a tal fine le stesse regole applicate per la conversione nelle monete nazionali degli aiuti a finalità strutturale finanziati dalla Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 1 bis e 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 si effettua mediante i tassi di conversione agricoli:

— in vigore il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale viene decisa la concessione dell'aiuto, e

— che vengono determinati nel quadro della politica comune delle strutture agrarie e che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 sotto la rubrica « importi non legati alla fissazione dei prezzi » o, ove mancasse, sotto la rubrica « tutti gli altri prodotti ».

Se conformemente alla normativa comunitaria il versamento dell'aiuto è scaglionato in vari anni e se il tasso di conversione agricolo di una moneta in vigore alla data di erogazione subisce in seguito una svalutazione, le rate sono fissate in base al rispettivo tasso di conversione agricolo in vigore il 1° gennaio dell'anno in cui deve essere pagata la rata dell'aiuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1988.

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(6) GU n. L 330 del 2. 12. 1988, pag. 15.
(7) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente